



Disposizioni relative ai gruppi di imprese

dott.ssa Fabiola Di Francesco

Pescara, 16 maggio 2019
Sede ODCEC di Pescara



GRUPPI DI IMPRESE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- ✓ Nella realtà imprenditoriale: fenomeni di **società tra loro collegate sotto il profilo gestionale ed economico**
- ✓ La **crisi investe molte** (tutte) **le società facenti parte di un gruppo**
- ✓ La **Legge Fallimentare non considerava i gruppi d'impresa**, se non limitatamente alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: L. 95/1979 “Legge Prodi” D.Lgs 270/1999 “Prodi bis”




Codice della Crisi d'Impresa -Titolo VI artt. 284-292



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 2 C.c.i.

Definizione «I Gruppi d'Impresa»



h) **«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che:**

- 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

i) **«gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;**



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Codice della Crisi d'Impresa delinea due alternative:

- i) Coordinamento tra le procedure avviate separatamente;
- ii) Instaurazione di unica procedura per le imprese del gruppo**



Requisito di valutazione: **maggior soddisfazione per i creditori**

Codice della Crisi d'Impresa introduce un'unitaria disciplina per l'accesso agli strumenti di risoluzione della crisi:

1. Concordato preventivo
2. Accordo di ristrutturazione dei debiti
3. Piano attestato di risanamento
4. Liquidazione giudiziale



CONCORDATO ED ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO



Art. 284 C.c.i. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

- Presentazione di un'unica domanda d'accesso alle procedure di:
 - i) concordato preventivo (art. 40 C.c.i.)
 - ii) accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57,60,61 C.c.i.).

- Piani o accordi reciprocamente collegati e interferenti

Art. 284, comma 5, C.c.i.: proporre piani attestati di risanamento ovvero più piani tra loro collegati contenenti i requisiti di cui all'art. 56 C.c.i. che assicurino il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ciascuna Impresa.



Semplificazione:

Trattazione dinanzi un unico tribunale individuato in base a
criteri c.d. certi e volti ad eliminare possibili distorsioni

Art. 27 C.c.i.



Competenza per materia

- ✓ Imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione:
Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese -art. 1 D.lgs. 168/2003-
- ✓ Altri procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza:
Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Art. 286 C.c.i.



Competenza per territorio

- ✓ Imprese del gruppo hanno il proprio *Comi* nella medesima circoscrizione: Tribunale di tale circoscrizione
- ✓ Imprese del gruppo con *Comi* in circoscrizioni differenti: Tribunale della circoscrizione in cui ha il centro degli interessi principali della società, ente o persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento o che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 284, comma 4, C.c.i.

La domanda di accesso alla procedura dovrà contenere:

- illustrazione delle **ragioni di maggiore convenienza**, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, **della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti**;
- informazioni analitiche sulla **struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti** tra le imprese;
- il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis C.c.;
- bilancio consolidato di gruppo

Art. 285, comma 1 e 2, C.c.i.

Possibilità di **continuare talune imprese del gruppo e/o di liquidarne altre.**

Operazioni infragruppo con il trasferimento di risorse tra le varie società sempre nel rispetto del maggior soddisfacimento dei creditori e con la condizione che un professionista indipendente ne attesti l'importanza di tali operazioni ai fini della continuazione dell'attività



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Art. 286 C.c.i.

Procedura

Tribunale competente al momento dell'accoglimento della domanda:

- nomina un unico Giudice Delegato
- nomina unico Commissario il quale potrà, altresì chiedere alle autorità competenti informazioni per accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo.
- dispone unico fondo spese di giustizia
(fermo restando che i costi saranno ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione alle masse attive).

I creditori -eventualmente suddivisi per classi- con esclusione delle società infragruppo **votano contestualmente ma separatamente la proposta.**

Il concordato risulta approvato in caso di approvazione delle proposte concordatarie delle singole imprese secondo le maggioranze previste dall'art. 109 C.c.i.

Impossibilità di risoluzione, ad omologa avvenuta, **quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo**, salvo il caso risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.



LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE



Art. 287 - Liquidazione giudiziale di gruppo

«Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo ... **possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale**, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del **migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo**, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.»

Requisiti territoriali nella liquidazione:

- ✓ tutte le imprese del gruppo hanno il proprio *Comi* nella medesima circoscrizione: Tribunale di tale circoscrizione;
- ✓ imprese del gruppo hanno il proprio *Comi* in circoscrizioni giudiziarie diverse: Tribunale dove è stata **depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale**;
- ✓ se la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato in relazione al *Comi* della società o ente o persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

- Unico Giudice Delegato
- Unico Curatore
- Differenti Comitati dei Creditori

Compiti del curatore:

- i) indicare nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 213 C.c.i. le modalità di liquidazione delle singole imprese;
- ii) quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo, non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, **segnare tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza.**



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Il Curatore è legittimato ai sensi dell'art. 290 C.c.i. ad ottenere **l'annullamento delle operazioni infragruppo:**

- ✓ atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, senza l'onere della prova *consilium fraudis* dell'impresa beneficiaria;
- ✓ esperire azione revocatoria (ex art. 166 C.c.i.) nei confronti di altre imprese del gruppo con il raddoppio dei tempi previsti;
- ✓ esercitare azioni di responsabilità ex art. 2497 C.c. nei confronti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento;
- ✓ proporre le denunce di cui all'art. 2409 C.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle imprese del gruppo (anche non assoggettate alla procedura)




I crediti che la società, l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono **postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori -Art. 292 C.c.i.-**




SINGOLE PROCEDURE DI GRUPPO

Il Codice della crisi d'impresa consente alle Imprese del gruppo anche di **ricorrere individualmente a strumenti di gestione della crisi.**



Art. 288 C.c.i.: **Obblighi informativi e di cooperazione tra organi della procedura** riguardanti imprese di un medesimo gruppo



Art. 289 C.c.i.: Domanda di accesso ad una procedura da parte di una società del gruppo dovrà contenere:

- i) informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese;
- ii) indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile;
- iii) bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

Inoltre, ciascun curatore sarà legittimato alla richiesta di informazioni alle autorità competenti (CONSOB).



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Grazie dell'attenzione !